

Sentenza della Corte costituzionale n. 65/2015

Materia: bilancio e finanza pubblica, autonomia finanziaria delle Regioni.

Parametri invocati: plurimi parametri dei rispettivi statuti di autonomia.

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale.

Ricorrenti: Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, Regione autonoma Sicilia, Province autonome di Trento e di Bolzano.

Oggetto: articolo 35, comma 4, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

Esito: illegittimità costituzionale.

Le Regioni autonome Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e Sicilia e le Province autonome di Trento e Bolzano, sia pur con distinto riferimento a plurimi parametri dei rispettivi statuti di autonomia, hanno impugnato l'articolo 35, comma 4, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nella parte in cui prevede che *"In relazione alle maggiori entrate rivenienti nei territori delle autonomie speciali dagli incrementi delle aliquote dell'accisa sull'energia elettrica [...] il concorso alla finanza pubblica delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano previsto dall'articolo 28, comma 3, primo periodo del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è incrementato di 235 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012 [...]"*. Le due Province autonome hanno successivamente rinunciato ai rispettivi ricorsi. La Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, invece, ha denunciato il contrasto della disposizione censurata con gli articoli 2, primo comma, lettere a) e b), 3, primo comma, lettera f), 12, 48bis e 50 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), e la relativa normativa di attuazione (articolo 8 della legge 26 novembre 1981, n. 690), nonché con gli articoli 117, terzo comma, della Costituzione e 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), oltre che con i principi costituzionali di leale collaborazione e di ragionevolezza. Secondo la Corte, la questione è fondata in quanto la norma denunciata prevede una correlazione diretta tra l'incremento del gettito dell'accisa e la maggiorazione del contributo richiesto alle Regioni a statuto speciale. Pertanto, la Corte ritiene che tale meccanismo equivalga, nella sostanza, a una riserva all'erario dell'anzidetto incremento di gettito, disposta in violazione delle condizioni di cui all'articolo 8 della legge 690/1981 e, in particolare, di quelle inerenti all'intesa con il Presidente della Regione per la determinazione della misura del versamento, senza, peraltro, *"nessuna preventiva enunciazione dei criteri sulla base dei quali detto incremento è stato quantificato"*. Ne consegue la declaratoria di illegittimità costituzionale del suddetto comma 4 – e, per connessione, dell'accessorio comma 5 – dell'articolo 35 del d.l. 1/2012, per il profilo, appunto, della denunciata lesione dell'autonomia finanziaria della Regione Valle d'Aosta. Nell'impugnare il medesimo comma 4, ed il connesso comma 5, del predetto articolo 35, la Regione Sicilia, ha denunciato, a sua volta, la lesione degli articoli 36 e 43 del

proprio Statuto (Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2) e delle correlative norme di attuazione in materia finanziaria. In questo caso, viene specificamente in rilievo la disposizione di cui all'articolo 2 del d.P.R. 20 luglio 1965 n. 1074 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria): *“Ai sensi del primo comma dell’art. 36 dello Statuto della Regione siciliana, spettano alla Regione siciliana [...] tutte le entrate tributarie erariali riscosse nell’ambito del suo territorio, dirette o indirette, comunque denominate, ad eccezione delle nuove entrate tributarie il cui gettito sia destinato con apposite leggi alla copertura di oneri diretti a soddisfare particolari finalità contingenti o continuative dello Stato specificate nelle leggi medesime”*. Pertanto, la Corte dichiara costituzionalmente illegittimi i commi 4 e 5 in argomento, anche per il profilo della violazione dell'autonomia finanziaria della Regione siciliana.